

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 50	Data: 10/10/2011
----------------	-------	------------------

OGGETTO:	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE (CIG Z5501CF8A0).
----------	--

L'anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che l'Amministrazione intende procedere a stipulare un contratto di assicurazione per la tutela legale;

- a tal fine, è stato interpellato il dott. Dario Borioli, con studio in Verbania, piazza Matteotti n. 35, al quale, con propria determinazione n. 50 in data 25/11/2009, è stato stabilito di affidare 1/12/2009 – 30/11/2012 l'incarico di assistere questo Comune nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione di ogni tipo;
- il predetto professionista ha predisposto gli schemi della lettera di invito e delle condizioni generali da trasmettere agli operatori economici invitati a partecipare alla gara;
- con propria determinazione n. 48 in data 2/7/2010, è stato stabilito quanto segue:
 1. ottemperare all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
 2. approvare gli allegati schemi della lettera di invito e delle condizioni generali da trasmettere agli operatori economici invitati alla procedura negoziata;
- con propria determinazione n. 49 in pari data, è stato stabilito di inviare la lettera di invito a presentare offerta per la procedura negoziata per la stipulazione del contratto di assicurazione in questione a n. 8 operatori economici individuati nell'elenco allegato al provvedimento;
- con note nn. 1290/1297 in data 12/7/2010, gli operatori economici individuati sono stati invitati a presentare offerta entro le ore 11,00 del giorno 23/7/2010;
- per il termine predetto non è pervenuta alcuna offerta;
- il broker ha contattato varie assicurazioni, riuscendo a definire un'intesa con la società INA ASSITALIA, Agenzia Generale di Verbania, sita in piazza San Vittore n. 5;
- sono state apportate alle condizioni generali precedenti alcune modifiche che consentono di poter stipulare il contratto e garantire la copertura assicurativa dell'ente, dei componenti la giunta e del segretario comunale;
- il premio annuo da corrispondere ammonta ad euro 1.990,00;

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

- in via preliminare, occorre ottemperare al disposto di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- si ritiene di dover argomentare nel seguente modo:

- 1) il fine che si intende perseguire è da rinvenirsi nella opportunità di stipulare un contratto per la tutela legale alle condizioni generali che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) l'oggetto del contratto consiste per l'Impresa assicuratrice nell'impegno ad assicurare quanto previsto nelle condizioni generali e secondo le modalità ivi previste e per l'assicurato ad osservare quanto previsto nel predette condizioni nonché a pagare il corrispettivo (premio);
- 3) la forma del contratto sarà quella della scrittura privata;
- 4) le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nelle sopra richiamate condizioni generali e nella lettera di invito, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) la scelta del contraente: tramite affidamento diretto ai sensi del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

PRESO ATTO che:

- ❖ l'art. 8, comma 1, lett. e), del predetto regolamento prevede che i servizi assicurativi possono essere eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario;
- ❖ il successivo art. 13, comma 4, lett. e), del regolamento prevede la possibilità di trattare con un unico interlocutore quando l'importo della spesa per il servizio non superi l'ammontare di euro 40.000,00;
- ❖ l'importo da impegnare è inferiore al limite sopra citato, per cui è possibile l'affidamento diretto;

RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. e), del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, alla società INA ASSITALIA, Agenzia Generale di Verbania, sita in piazza San Vittore n. 5, l'incarico del servizio di tutela legale;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA

1. DI OTTEMPERARE, con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
2. DI AFFIDARE, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. e), del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, alla società INA ASSITALIA, Agenzia Generale di Verbania, sita in piazza San Vittore n. 5, l'incarico del servizio di tutela legale alle allegate condizioni generali;
3. DI IMPEGNARE la spesa di euro 1.990,00, corrispondente al premio annuo da pagare, all'intervento 1.01.01.03 – codice SIOPE 1323 – (cap. 22 “Premi di assicurazione per la tutela legale”) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
4. DI PROCEDERE a liquidazione della spesa con successiva determinazione;
5. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

POLIZZA TUTELA LEGALE

La garanzia è prestata per la copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa stragiudiziali e giudiziali comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della Controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati, per i fatti ed atti connessi alla funzione esercitata (compresi rischi connessi alla circolazione di auto/motoveicoli).

La garanzia è operante in sede processuale a favore degli assicurati di cui all'art. 7 che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio, all'adempimento dei compiti d'ufficio o all'esecuzione del mandato, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa/contabile, in ogni stato e grado di giudizio.

MASSIMALI ASSICURATA:

€ 20.000,00 PER EVENTO CON IL LIMITE DI

€ 100.000,00 PER ANNO ASSICURATIVO

La Compagnia provvederà per ogni sinistro al pagamento del "fondo spese" richiesto dal Legale incaricato contro rilascio di regolare fattura fino ad un massimo di

€ 15.000,00 PER EVENTO

Tale pagamento costituirà un anticipo rispetto al massimale assicurato.

Decorrenza h. 24 del 15/10/2011 Scadenza h. 24 del 30/9/2014

Scadenza anniversaria 31/10 di ogni anno.

Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza indicata senza obbligo di disdetta. È facoltà del Contraente, entro 30gg. dalla scadenza contrattuale chiedere alla Compagnia la proroga del presente contratto, al fine di espletare le procedure per l'aggiudicazione del nuovo contratto.

La Compagnia si impegna a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150gg.; il relativo rateo di premio anticipato sarà pari a 1/10 del premio annuo lordo per ogni mese di proroga.

Si conviene fra le Parti che le seguenti norme dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

CONTRAENTE il soggetto che stipula l'assicurazione

ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione

COMPAGNIA O SOCIETÀ' l'Impresa assicuratrice

POLIZZA il documento che prova l'assicurazione

RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro

SINISTRO il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'Assicurazione, consistente nella controversia civile, giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'assicurato.

PREMIO la somma dovuta dalla Compagnia

INDENNIZZO la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro

FATTO GENERATORE la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento civile, penale o amministrativo.

DANNO EXTRA CONTRATTUALE è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdruciolevoli o tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso

VERTENZA CONTRATTUALE controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di parti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice per evitarlo

TRANSAZIONE accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono

REATO violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante

PROCEDIMENTO PENALE inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene indicazione della norma violata ed il titolo (colposo, doloso, preterintenzionale) del reato ascritto

DELITTO COLPOSO è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla Legge Penale commesso per negligenza, imperizia o inosservanza di Leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo

DELITTO PRETERINTENZIONALE si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto

DELITTO DOLOSO è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla Legge come colposi o preterintenzionali

SPESE DI GIUSTIZIA

sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del C.C.

ART. 2 – Buona fede.

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso purché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

L'assicurazione decorre dalle h. 24 del giorno indicato in polizza anche se il premio viene versato entro i 30 gg. successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'eventuale Broker incaricato che gestisce il contratto. Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'assicurazione resta sospesa dalle h. 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle h. 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'articolo 1901 del C.C., i premi scaduti e quelli successivi.

ART. 4 – Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 – Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso scritto di 120 gg.; in caso di recesso da parte della Compagnia quest'ultima rimborserà, entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di copertura non goduto.

ART. 6 – Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

ART. 7 – Foro competente.

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente.

ART. 8 – Rinvio alle norme di Legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.

ART. 9 – Interpretazione del contratto.

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà adottata l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

ART. 1 – Rischi assicurati.

La Compagnia si obbliga a risarcire, nei limiti del massimale e delle condizioni previste, le spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dagli Assicurati.

Si intendono per tali:

- Le spese per l'intervento di un Legale;
- Le spese peritali e arbitrali;
- Le spese di giustizia;
- Le spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell'Assicurato saranno di esclusiva pertinenza della Compagnia che le ha sostenute anche in via di surroga in base all'art. 1916 C.C.

Art. 2 – Esclusioni.

La garanzia non è operante per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) le vertenze in materia fiscale, tributaria, contrattuale, le controversie tra assicurati, l'indennità di mediazione;
- c) conflitto di interesse tra Contraente ed Assicurato;
- d) fatti non strettamente connessi al servizio ed alle mansioni dell'Assicurato;
- e) controversie per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento;
- f) atti dolosi compiuti dall'Assicurato; la Compagnia rimborserà ugualmente le spese legali e peritali in caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato o qualora il reato venga derubricato da doloso a colposo, ferma restando l'esclusione della garanzia qualora il reato venga estinto per amnistia o cancellato per indulto;
- g) le vertenze per le quali l'onere della gestione è a carico dell'Assicuratore della polizza R.C.T./O. ai sensi dell'art. 1917 3° comma.

ART 3 Validità della garanzia. Retroattività e Ultraattività.

- a) Premesso che la garanzia è valida per i fatti non conosciuti dall'assicurato all'atto della stipula del presente contratto, la garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 2 anni dalla data di decorrenza della presente polizza.
- b) Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo

l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

- c) L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 1, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.

La vertenza si considera insorta nel momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

ART. 4 – Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni o inadempienze verificatisi nei Paesi della CEE trattate avanti l'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Si intendono inoltre comprese le controversie riguardanti la responsabilità extra contrattuale o penale derivante da fatti verificatisi nei Paesi della CEE, in Svizzera trattate avanti l'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

ART. 5 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

L'Assicurato deve denunciare il sinistro alla Compagnia entro 20 gg. da quando ne ha avuta conoscenza ed è tenuto a fornire alla Compagnia tutti gli atti ed i documenti richiesti nonché la precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro.

L'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia, entro 10 gg. dal ricevimento, gli atti giudiziali notificatigli e qualsiasi altra comunicazione che gli pervenga.

L'Assicurato, all'atto della denuncia, può indicare alla Compagnia un Legale di propria fiducia; la procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato che fornirà inoltre la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore; la procedura indicata vale anche per la scelta di un eventuale perito. In caso contrario, se non sussiste conflitto di interesse con la Compagnia, la stessa è autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato dovrà conferire regolare mandato.

ART. 6 – Gestione del sinistro.

La Compagnia, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni tentativo per addivenire ad un bonario componimento della vertenza.

Per l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi; in caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Compagnia sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice Superiore ed in caso di divergenza verrà demandata alla giustizia ordinaria.

ART. 7 – Soggetti assicurati e determinazione del premio.

Sono considerati soggetti assicurati: Ente; Sindaco; Componenti Giunta n. 3; Segretario.

ART. 8 – Premio annuo lordo e regolazione del premio.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo fermo il premio minimo stabilito in polizza pari al 50% del premio lordo annuo. A tal fine al termine di ogni anno assicurativo il Contraente, su richiesta della Compagnia, è tenuto a comunicare le variazioni intervenute affinché la Compagnia possa procedere al regolamento definitivo del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dal regolamento premio dovranno essere pagate nei 30 gg. successivi alla presentazione di apposita appendice.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli ed il Contraente è tenuto a fornire le documentazioni richieste.

COASSICURAZIONE E DELEGA (per polizze assunte in coassicurazione).

La sottoscritta Compagnia delegataria dichiara di aver ricevuto un mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto costituito da polizza o appendice a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Compagnia delegataria sul documento di assicurazione lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto di polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto si intendono fatte o ricevute dalla Compagnia delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Compagnia delegataria è incaricata dalla coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione ed in particolare dell'esazione dell'intero premio, del rilascio delle relative quietanze nonché della liquidazione dei danni.

CERTIFICAZIONE SINISTROSITA'

Novanta giorni prima della scadenza contrattuale la Compagnia delegataria dovrà fornire per iscritto alla Contraente un dettagliato rapporto relativo ai sinistri denunciati dalla data di decorrenza precisando in particolare: numero totale sinistri denunciati; numero totale sinistri liquidati; numero totale sinistri riservati; importo totale sinistri liquidati; importo totale sinistri riservati.

CLAUSOLA BROKER

Poiché il Comune di Caprezzo si avvale per la consulenza, gestione ed esecuzione del presente contratto del broker Dott. Dario Borioli, Piazza Matteotti, 35 Verbania, iscrizione Registro Unico Intermediari n. B000013497, l'Agenzia dovrà farsi carico della liquidazione della remunerazione del broker determinata nella percentuale del **18% sul premio imponibile annuo** (o per minore frazione) per tutta la durata contrattuale entro 15 gg. dall'avvenuto incasso dei relativi premi.

Tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Dott. Dario Borioli che tratterà con l'Agenzia.

In caso di pagamento effettuato dall'Ente al broker quest'ultimo comunicherà l'avvenuto incasso via fax all'Agenzia e provvederà ad effettuare la rimessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso.

Agli effetti tutti della presente polizza ogni comunicazione fatta dal broker in nome e per conto del Contraente alla Compagnia delegataria si intenderà come fatta dal Contraente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 10 ottobre 2011 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Caprezzo, li 11 ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 11 ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio